

COMUNE DI MORIMONDO



Morimondo 05/01/2016

prot. N. 016

ORDINANZA N. 1/2016

ai sensi dell'art.50 del del D.Lgs n.267/2000

Oggetto: DEROGA AL DIVIETO DI SPANDIMENTO REFLUI ZOOTECNICI

VISTO il Decreto Regionale N° 8921 del 27/10/2015 della Direzione Generale Agricoltura che stabilisce il divieto di spandere i reflui zootecnici dal 06/11/2015 al 03/02/2016;

VISTA la richiesta presentata in data 05.01.2016 prot. N. 11 da parte della Società Agricola Bellini fratelli, con sede in Morimondo, cascina Cerina di Mezzo, avente ad oggetto la deroga al divieto regionale per lo spargimento liquami nei giorni 5, 6 , 7 e 8 gennaio 2016 sui terreni siti nel comune di Morimondo identificati al N.C.E.U. al foglio 14 mappali 10 e 35;

DATO ATTO che l'Azienda di cui sopra ha motivato la richiesta di deroga in quanto le vasche e cisterne dei liquami sono ormai colme;

VISTO il parere favorevole espresso dal verbale redatto da parte della Polizia Locale;

CONSIDERATO che, non avendo l'azienda stessa spazi alternativi per lo stoccaggio dei reflui, si potrebbero creare problemi igienico sanitari;

CONSTATATA quindi l'emergenza di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, e ritenuto di adottare misure contingibili ed urgenti atte a prevenire complicità e nello stesso tempo a reprimere possibili perduranti disagi e/o problemi dal punto di vista igienico-sanitario;

RITENUTO di concedere la deroga al divieto di spandimento nei giorni 5,6,7 e 8 gennaio 2016 negli orari previsti dal regolamento;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

1) di concedere deroga alla Società Agricola BELLINI fratelli, con sede in Morimondo, cascina Cerina di Mezzo, per i motivi meglio esposti in premessa, al divieto di spandimento reflui zootecnici stabilito con normativa regionale indicata in premessa, nei giorni 5,6,7 e 8 gennaio 2016 negli orari previsti dal regolamento sui terreni identificati al Foglio 14 mappali 10 e 35;

2) il rispetto delle seguenti prescrizioni nell'effettuazione dello spargimento:

- a) effettuare lo spandimento esclusivamente nei terreni di pertinenza dell'azienda stessa;
- b) lo spandimento dovrà avvenire esclusivamente a condizioni meteo favorevoli
- c) i reflui dovranno essere interrati entro le 24 ore dallo spandimento;
- d) dovranno essere rispettate, in materia di distanze dai corsi d'acqua, le direttive imposte dalla recente normativa in vigore.
- e) è vietato lo spargimento nei terreni ubicati in prossimità di civili abitazioni ed all'area urbana (a meno di 250 mt) mediante l'uso di botti a lunga gittata;
- f) è inoltre vietato lo spargimento dalle ore 7,00 alle ore 8,30 e dalle ore 11,30 alle ore 13,30

La presente ordinanza verrà notificata Società Agricola BELLINI fratelli e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Gli organi di Polizia sono incaricati per la corretta osservanza del presente provvedimento.

IL SINDACO
dottor Marelli Marco